



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

LICEO STATALE "GIOVANNI PASCOLI"
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO ECONOMICO-SOCIALE
Viale Don Minzoni, 58 - 50129 Firenze
Tel. 055-572370 - Fax 055-589734 - e-mail fipm020001@lisruzione.it
www.liceopascoli.gov.it

Circolare n. 221

Firenze, 13 febbraio 2021

A tutto il personale
Alle famiglie
Agli studenti

OGGETTO: Divieto di fumo.

È fatto divieto a chiunque di fumare, anche utilizzando sigarette elettroniche, in tutti i locali dell'edificio scolastico e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto, anche durante l'intervallo.

Tutto il personale scolastico della Sede e delle Succursali è preposto a vigilare sull'osservanza di tale divieto per ogni ambiente scolastico interno ed esterno, compresi i bagni. Più nel dettaglio, il personale scolastico è tenuto a:

- vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi ove vige detto divieto, da collocarsi in posizione ben visibile nella Sede e nelle Succursali.

Chi non osserva il divieto di fumo è sottoposto a sanzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, (Causale: Infrazione divieto di fumo – LICEO STATALE GIOVANNI PASCOLI).

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria amministrativa scolastica onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2.000. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Alessandro Bussotti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39/93